

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI SOGGETTI ETS DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE, AI SENSI DEL TERZO COMMA DELL'ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER PERSONE CON DISABILITÀ (ART. 105 REG. REG. n. 4/2007) UBICATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VIA CONTE TANCREDI IN OSTUNI, IN VIA MONTE LA CROCE IN CISTERNINO E IN CONTRADA SCANZOSSA IN FASANO - DURATA DI QUATTRO ANNI

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- Legge n° 328 del 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore;
- Regolamento Regionale n° 4 del 18.01.2007 “Regolamento Regionale attuativo della legge regionale 10.07.2006, n° 19” e ss.mm..
- Il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 Giugno 2016, n. 106” e ss.mm.ii., che all’art. 55 individua la co-programmazione e la co- progettazione quali misure di sostegno ed integrazione fra Enti del Terzo Settore e Pubblica Amministrazione:
 - “In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”;
 - “La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione precedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili;
- Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 72 del 31 marzo 2021 con il quale vengono adottate le “Linee guida sui rapporti collaborativi tra Pubblica Amministrazione ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D.lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore)” e viene fornito un quadro di analisi finalizzato a supportare gli enti pubblici nella concreta applicazione degli artt. 55 - 57 del Codice del Terzo Settore, nonché viene puntualmente definita la distinzione tra rapporti collaborativi con gli enti del Terzo Settore e l'affidamento di appalti e concessioni di servizi. In particolare, il suddetto decreto definisce un procedimento amministrativo da seguire in corso di coprogettazione, quale “metodologia ordinaria” per l’attivazione di rapporti collaborativi con il Terzo Settore riferito a specifici progetti di servizio o di intervento;
- Art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla Legge Costituzionale n° 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale, ai fini dell’esercizio delle funzioni amministrative;
- Art. 3 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, che conferisce ai Comuni la possibilità di svolgere le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali ed Art. 119 che prevede la possibilità di stipulare accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati per favorire una migliore qualità dei servizi e/o interventi;
- Sentenza della Corte Costituzionale n° 131 del 20.05.2020, con la quale la Consulta, pronunciandosi sull’istituto della co- progettazione, ha statuito che «il modello configurato dall’art. 55 CTS, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico».

PREMESSA

La scelta di utilizzare lo strumento della co-progettazione dell'intervento con soggetti del Terzo Settore trova giustificazione nel riconoscimento del Terzo Settore quale ecosistema complesso, in grado di sostenere meglio le logiche di sviluppo del sistema dei servizi, nonché nella necessità di pervenire alla definizione di relazioni efficaci con soggetti qualificati operanti nel settore dell'integrazione culturale, sociale e occupazionale dei cittadini e nuclei familiari più fragili.

Il carattere innovativo e la complessità del servizio da fornire, che comprende diverse attività che dovranno essere coordinate da un unico centro decisionale, rende opportuno il ricorso alla procedura di co- progettazione, al fine di coinvolgere il futuro soggetto gestore nella scelta delle modalità operative di svolgimento dei diversi interventi programmati.

La partecipazione del Terzo Settore ai processi di co-progettazione e gestione degli interventi di inclusione socioeconomica e di contrasto alle situazioni emergenziali si rivela fondamentale per rendere maggiormente efficaci ed appropriate le risposte fornite, nonché per consentire un adeguato utilizzo delle risorse, garantendo la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità per accesso alle prestazioni.

Lo strumento della co-progettazione vede quindi l'Ambito Territoriale ed il Terzo Settore alleati e ugualmente impegnati a trovare risposte efficaci alle reali domande sociali, a mettere a disposizione risorse ed a farsi promotori di reti per lo sviluppo qualitativo degli interventi. Appare pertanto fondamentale assicurare la trasparenza tra Enti diversi che collaborano alla gestione dei servizi prevedendo, con apposita procedura, la presenza di un sistema di verifica, valutazione e controllo che assicuri la qualità e l'unitarietà dei processi organizzativi.

In questo quadro di riferimento, il potenziale della co-progettazione dovrà esprimersi introducendo elementi innovativi nella gestione delle diverse azioni, dando avvio a progettualità evolute, riconnettendo le diverse risorse e interventi territoriali, generando integrazione e complementarità tra gli stessi, allo scopo di ottimizzarli in modo sostenibile nel tempo, in stretta relazione con le caratteristiche e i bisogni dei destinatari e della stessa comunità locale.

ART. 1 - OBIETTIVI DELLA CO-PROGETTAZIONE

La presente procedura di co-progettazione prevede la selezione di soggetti del terzo settore,

così come definiti dall'art. 4 del D.lgs. n° 117/2017, in forma singola, o costituiti, o che si impegnano a costituirsi in ATS, ed i loro Consorzi idonei a sviluppare un progetto per l'organizzazione e la gestione dei CENTRI SOCIALI POLIVALENTE PER PERSONE CON DISABILITÀ, ubicati in:

- Ostuni - VIA CONTE TANCREDI
- Fasano – CONTRADA SCANZOSSA
- Cisternino - VIA MONTE LA CROCE

I soggetti del Terzo Settore interessati alla presente procedura di co-progettazione dovranno presentare una proposta di progetto unitaria, in grado di valorizzare la complementarità e le potenziali sinergie attivabili tra diversi ambiti di intervento, indicando le modalità operative e gestionali delle azioni programmate e gli elementi innovativi di welfare.

Come di seguito meglio specificato, le attività previste sono:

- educative indirizzate all'autonomia;
- di socializzazione e animazione
- espressive, psico-motorie e ludiche;
- culturali e di formazione;
- prestazioni a carattere assistenziale;
- di laboratorio ludico-espressivo e artistico;
- organizzazione di vacanze invernali ed estive;
- somministrazione dei pasti (facoltativa);
- servizio trasporto (facoltativa).

Nell'elaborazione della proposta progettuale il soggetto partecipante dovrà far riferimento alle aree suddette ed esplicitare tutti gli elementi utili a mettere in evidenza come la candidatura trovi concreta fattibilità ed efficacia nell'area di bisogno individuate e riesca a garantire un impianto unitario per la gestione ed attuazione degli interventi e delle azioni in essa previste.

ART. 2 - ISTRUTTORIA PUBBLICA E FASI DI CO-PROGETTAZIONE

La procedura di co-progettazione si articola nelle seguenti tre distinte fasi:

FASE A) Individuazione del soggetto/i partner:

- pubblicazione del presente avviso pubblico per la selezione del soggetto o dei soggetti con cui sviluppare le attività di co-progettazione per la stipula di un "Accordo di Collaborazione" finalizzato a condividere, definire, realizzare azioni per

l'organizzazione e la gestione del CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER PERSONE CON DISABILITÀ;

- verifica del possesso, in capo ai soggetti che hanno manifestato il loro interesse a partecipare alla co- progettazione, dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico- finanziaria e di capacità tecnica-professionale;
- valutazione, da parte di una commissione tecnica appositamente nominata, delle proposte progettuali preliminari pervenute con attribuzione di punteggio in base ai criteri indicati nel presente atto;
- individuazione del soggetto che, tra le proposte che avranno raggiunto il punteggio complessivo minimo di 60 punti su 100, avrà raggiunto il maggior punteggio e con il quale si procederà alla fase B della procedura.

FASE B) Definizione del progetto definitivo

In questa fase si parte dal progetto preliminare predisposto dal soggetto selezionato nella fase A) che ha ottenuto il maggior punteggio e si procede al confronto sui contenuti del progetto con l'obiettivo di giungere ad un progetto condiviso e definitivo che valorizzi le proposte ritenute più rispondenti agli elementi essenziali del Progetto tecnico e dell'avviso.

Al confronto partecipano:

- per l'Ambito Territoriale: il Responsabile dell'Ufficio di Piano, il Responsabile del Procedimento della co-progettazione;
- per il soggetto-individuato al termine della fase A): il rappresentante legale, o suo delegato, che si avvarrà per gli aspetti tecnici ed economico-amministrativi dei referenti indicati nella proposta progettuale preliminare.

La fase di confronto dovrà tener conto dei seguenti elementi:

- coerenza delle variazioni ed integrazioni da apportare al progetto preliminare con le priorità indicate dal presente avviso (non devono alterare le condizioni che hanno determinato la scelta del soggetto con cui cooperare);
- definizione degli aspetti esecutivi, in particolare:
 - a) definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire e dei modelli di gestione da utilizzare;
 - b) definizione degli elementi e delle caratteristiche di ottimizzazione, innovatività, sperimentaltà e miglioramento della qualità degli interventi co-progettati;

- c) definizione puntuale delle attività previste e dell'allocazione delle risorse finanziarie e non, messe a disposizione dal co-progettante. In questa fase non possono essere modificati i costi del personale indicati nel Piano economico-finanziario;
- d) identificazione puntuale dei risultati, deliverables e impatti attesi dalla realizzazione del progetto.

Il positivo superamento di tale fase, che sarà svolta senza alcun onere per l'Ambito Territoriale, è condizione indispensabile per l'affidamento delle attività.

Nel caso in cui non si giunga ad un progetto definitivo che rispetti i principi di sostenibilità ed innovatività alla base della procedura di co-progettazione, l'Ambito Territoriale si riserva la facoltà di revocare la procedura.

La partecipazione dei soggetti del Terzo Settore alle fasi A) e B) non può dar luogo in alcun modo a corrispettivi comunque denominati.

FASE C) Stipula dell'Accordo di Collaborazione tra l'Ambito Territoriale ed il soggetto selezionato per la realizzazione delle attività co-progettate

Conclusa la precedente fase B), che vede la condivisione tra l'Ambito e il soggetto selezionato del progetto definitivo, si procede a stipulare:

- un Accordo di Collaborazione finalizzato a condividere, definire, realizzare azioni di supporto specialistico, al fine di qualificare la fase di presa in carico dei cittadini destinatari finali della misura regionale. L'Ambito si riserva la facoltà di richiedere al co-progettista di attivare gli interventi sin dalla conclusione della fase B), anche nelle more della stipula del suddetto accordo.

L'Ambito si riserva in qualsiasi momento:

- di chiedere al soggetto partner la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie e modalità di intervento, alla luce di sopraggiunte e motivate necessità di modifiche/integrazioni della programmazione delle attività;
- di disporre la cessazione degli interventi e delle attività, sempre a fronte di sopravvenute disposizioni regionali, nazionali o europee;
- in entrambi i casi al soggetto partner non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento, al di fuori dei corrispettivi maturati per le prestazioni già eseguite.

Art. 3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla presente procedura i soggetti interessati dovranno far pervenire la propria proposta- offerta di co-progettazione e relativa documentazione, **entro il giorno 12.01.2026** a pena di esclusione dalla procedura, esclusivamente tramite posta certificata al seguente indirizzo **consorzioambitoocf@legalmail.it** riportando in oggetto la dicitura “L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER PERSONE CON DISABILITÀ (ART. 105 REG. REG. n. 4/2007”, allegando il Modello A e gli allegati richiesti, sottoscritti digitalmente dal Legale Rappresentante, o suo delegato. La difformità nella modalità di presentazione della domanda costituisce motivo di esclusione.

Alla domanda (*Modello A*), redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, andrà allegata la seguente documentazione:

- *Proposta progettuale (Modello B)*
- *Piano economico-finanziario (Modello C)*
- *Altri allegati di progetto*

In caso di raggruppamenti non ancora costituiti, da compilare dichiarazione d'intenti a costituirsi da cui si evincano le attività svolte da ciascun partner (Modello D).

ART. 4 - COSTI E RISORSE FINANZIARIE DELLA PROCEDURA

Fermo restando che il Soggetto Convenzionato assume su di sé l’alea del rischio d’impresa quale fattispecie tipica di tali tipologie di affidamento (art. 177 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023), la remunerazione per la gestione dei servizi è assicurato attraverso la modalità sotto indicata, oltre ad altri eventuali rientri tariffari per organizzazione di servizi accessori a titolo oneroso ove previsti dal gestore, purché siano perfettamente compatibili con la natura e le caratteristiche delle strutture in convenzione e compatibili con ogni disposizione normativa vigente, debitamente autorizzati dalla Stazione concedente:

Centro Sociale Polivalente per persone con disabilità:

a) Buoni Servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno per persone con disabilità, in base ai requisiti previsti dai provvedimenti adottati dal competente Servizio Regionale della Puglia, se concedibili e concessi dall’ente erogatore, anche per il tramite dell’Ambito Sociale Territoriale, per la valorizzazione delle attività si rinvia al rispettivo bando adottato dalla Regione Puglia per i buoni servizio di cui articolo 105 del reg. 4 2007 e ss.mm.ii

b) Quota di Compartecipazione (eventuale) delle famiglie per l'inserimento degli utenti nei diversi laboratori ed attività specifiche, riscossa mensilmente dal Soggetto Convenzionato;

c) Contributi Pubblici Diversi da parte di Pubbliche Amministrazioni (Comuni, ASL, ecc.) titolate a sostenere la retta prevista. In talune ipotesi particolari (ad esempio, in presenza di determinati tenori di vita come comprovati da indicatori del reddito familiare quali l'ISEE, ecc.), è anche possibile che il nucleo familiare di appartenenza dell'utente che voglia fruire dei servizi del Centro sia tenuto a contribuire in proprio al versamento della totalità o di parte della tariffa mensile.

In sede di valutazione del Piano economico-finanziario verrà assegnato un punteggio aggiuntivo in ragione del cofinanziamento offerto dal soggetto concorrente.

Le risorse che finanziano gli interventi previsti dal presente Avviso Pubblico sono soggette a rendicontazione, secondo quanto previsto dalle Linee Guida regionali.

ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE

L'Accordo di Collaborazione finalizzato a condividere, definire, realizzare IL SERVIZIO DEL CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER PERSONE CON DISABILITÀ (ART. 105 REG. REG. n. 4/2007", avrà una durata di n 48 mesi dalla data di consegna e comunque fino a naturale scadenza dei patti sottoscritti dai beneficiari della Misura, salvo diverse disposizioni normative ed eventuali proroghe regionali.

ART. 6 – SOGGETTI INVITATI ALLA CO-PROGETTAZIONE

Nel rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, sono ammessi a presentare apposita Manifestazione di interesse per partecipare alla procedura di co-progettazione, gli Enti del Terzo Settore, di cui all'art. 4 del D.lgs. n° 117/2017, e potranno partecipare singolarmente o riunirsi in raggruppamenti temporanei (ATI o ATS), individuando tra di essi un soggetto capofila. Saranno esclusi tutti i soggetti non elencati nell'articolo di legge pocanzi richiamato (rif. *art.4 "Enti del Terzo Settore" d.lgs. n.117/2017*).

È consentita la presentazione di progetti da parte dei raggruppamenti temporanei non ancora costituiti; in tal caso ogni componente che costituirà il raggruppamento dovrà sottoscrivere il progetto ed allo stesso occorrerà allegare apposita dichiarazione di impegno alla costituzione del raggruppamento. Già in fase di candidatura andrà, comunque, individuato il soggetto capofila che rappresenterà il gruppo, in caso di ammissione, nella fase di co-progettazione.

I soggetti proponenti possono coinvolgere altri Enti pubblici o privati in qualità di partner esterni che, senza far parte dell'ATS o dell'ATI, garantiscano al partenariato il proprio contributo in termini di relazioni territoriali, spazi e networking.

La presenza dei partner esterni nel progetto sarà dimostrabile attraverso lettere, convenzioni o altra documentazione idonea allo scopo. I partner esterni possono partecipare a più proposte progettuali.

ART. 7 – REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE

Per poter partecipare alla selezione, i soggetti proponenti dovranno essere in possesso, entro la data di scadenza indicata nel presente Avviso e per tutta la durata dell'attività da realizzare, dei requisiti di seguito indicati.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all'art. 45 del D.lgs. n° 117/2017;
- Sussistenza di finalità statutarie e/o istituzionali congruenti con i servizi e le attività oggetto della presente procedura, desumibili dall'atto costitutivo, dallo statuto o da altra documentazione utile allo scopo;
- Possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione;
- Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici previsti dalla vigente normativa in materia di contrattualistica e di qualsivoglia causa di inadempimento a stipulare contratti con la P.A.;
- Situazione regolare in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica, per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva.

I requisiti indicati dovranno essere posseduti da tutti i soggetti che si candidano a partecipare alla presente procedura di co-progettazione e realizzazione degli interventi, sia in caso di candidatura singola che di formazione di raggruppamenti.

Il possesso dei requisiti di cui sopra viene dichiarato dal concorrente (o dai concorrenti) ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 e ss.mm.ii. con le modalità ivi indicate utilizzando l'apposito modello di Domanda allegato al presente Avviso a formarne parte integrante e sostanziale.

I candidati (o almeno il soggetto capofila in caso di raggruppamento) devono avere oppure

impegnarsi ad attivare almeno una sede operativa in una delle città costituenti l'Ambito Territoriale.

I componenti del raggruppamento dovranno assicurare equo accesso alle attività per tutte le persone beneficiarie della misura in oggetto.

I membri dell'ATS o ATI devono specificare le parti di attività che saranno eseguite dai singoli componenti.

L'Ambito Territoriale, in caso di revoca parziale o totale delle attività, potrà rivalersi nei confronti dei singoli soggetti componenti dell'ATS, solidalmente responsabili, fino all'intero ammontare.

Ai soggetti di cui sopra è fatto divieto di partecipare alla presente selezione di co-progettazione in più di un raggruppamento temporaneo di scopo.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA-PROFESSIONALE

I partecipanti devono dimostrare la propria capacità tecnica-professionale mediante dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante di aver svolto con buon esito negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso una o più attività rientranti nelle fattispecie di seguito elencate:

1. servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura in favore di soggetti pubblici e/o privati;
2. servizi di inclusione attiva di soggetti fragili e/o svantaggiati;
3. servizi di accoglienza, orientamento, informazione e supporto in favore di soggetti fragili e/o svantaggiati;

Il possesso di detto requisito deve essere dimostrato mediante la presentazione di un elenco indicante la specifica tipologia del servizio svolto, l'importo, la durata e il destinatario pubblico e/ o privato. Detto requisito deve essere posseduto dal raggruppamento o consorzio nel suo complesso.

ART. 8 – CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle offerte verrà effettuata, successivamente al termine di presentazione delle medesime, sulla base dei criteri di seguito indicati:

Qualità progettuale Max 100 punti

La valutazione delle candidature avverrà ad insindacabile giudizio di una commissione di

valutazione interna nominata con apposito atto. Questa provvederà ad attribuire il punteggio ad ogni singola proposta progettuale secondo la seguente griglia di valutazione:

MACROCRITERI	CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE	Originalità e coerenza del progetto nella sua globalità in relazione al tema, alle finalità e agli ambiti di intervento	15
	Qualità delle attività proposte in base alla conoscenza del territorio di intervento e ai servizi presenti	15
	Esperienza del soggetto e della rete	10
	Coerenza delle professionalità tecnico-operative da attivare	5
QUALITÀ DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DEI RISULTATI ATTESI	Definizione chiara e specifica delle attività da svolgere	5
	Corrispondenza e adeguatezza dei profili professionali indicati nel gruppo di lavoro rispetto al ruolo ricoperto	10
	Definizione dei risultati attesi e congruità con le attività previste da cronoprogramma	5
PIANO DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO	Definizione di adeguate procedure di monitoraggio, gestione, controllo e rendicontazione delle risorse beneficiari/Quota ETS	15
	Supporto al Servizio per le attività di tutoraggio	10
CONGRUITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL PREVENTIVO	Sostenibilità delle spese rispetto alle attività	5
	Cofinanziamento aggiuntivo del budget	5

ECONOMICO-FINANZIARIO	complessivo (<i>1 punto fino max 5 punti</i>)	
------------------------------	---	--

Verranno reputate ammissibili solo le proposte che la Commissione riterrà idonee, ad insindacabile giudizio, ovvero che raggiungano la valutazione minima di 60 punti.

Risulterà ammesso alla successiva fase B di definizione condivisa del progetto il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivamente maggiore.

La procedura sarà aggiudicata anche nel caso in cui venga ammessa una sola offerta purché valida e congruente con il presente Avviso. Nel caso di parità di punteggio, si procederà per sorteggio.

Verranno escluse le proposte progettuali che non totalizzeranno un valore complessivo minimo di almeno 60 punti.

ART. 9 – IMPEGNI E RESPONSABILITÀ DEL GESTORE

I soggetti affidatari sono gli unici responsabili delle attività svolte.

I soggetti organizzatori sono obbligati a farsi carico di ogni responsabilità civile e penale derivante dalla "culpa in vigilando" degli operatori nel rapporto con gli utenti loro affidati. L'Ambito sarà, pertanto, sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse eventualmente derivare, nell'espletamento delle attività, per danni, infortuni, incidenti o simili causati a cose e/o terzi.

Sono a carico esclusivo del Soggetto Convenzionato la gestione di tutte le attività, gli oneri e le spese strumentali per la gestione complessiva del servizio. In particolar modo, il Soggetto Convenzionato assume:

- tutte le funzioni connesse al mantenimento delle autorizzazioni al funzionamento e/o dell'accreditamento ai sensi della legge regionale n.19/2006 e del regolamento attuativo;
- l'obbligo a richiedere e ad ottenere dall'ente competente, l'iscrizione al catalogo telematico dell'offerta dei servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità, anziani e non autosufficienti della Regione Puglia, come previsto dagli appositi Atti regionali (in conformità alle previsioni di cui all'art. 54 della Legge Regionale n. 19/2006 e dell'art. 28, comma 1, del relativo regolamento di attuazione n. 4/2007);
- tutte le funzioni di organizzazione del servizio, con piena autonomia giuridica, tecnica e

gestionale;

- tutte le funzioni connesse alla gestione dei servizi accessori (pulizie, mensa, rifiuti, disinfestazione, logistica, trasporto ecc.);
- assume tutte le funzioni connesse all'amministrazione della struttura e dei rapporti con gli utenti, i fornitori, gli enti connessi pubblici e privati e quindi anche l'eventuale responsabilità verso terzi;
- altresì, la responsabilità dei rapporti con gli utenti ed i loro familiari garantendo opportune forme di partecipazione;
- tutti gli oneri diretti ed indiretti connessi all'esercizio dell'attività, con la sola eccezione degli oneri concernenti gli interventi straordinari sulla struttura;
- l'obbligo ad eseguire tutte le attività previste nel progetto che sarà presentato, il cui contenuto costituisce quindi obbligo per l'aggiudicatario ad integrazione di quanto previsto nel presente capitolato;
- tutti gli oneri concernenti il normale mantenimento degli immobili, delle rispettive pertinenze, dei beni mobili inventariati oggetto di consegna;
- titolo all'introito di tutti i ricavi concernenti il servizio, sia per quanto riguarda le rette a carico dell'utenza, sia per ogni altra contribuzione alla gestione corrente a qualunque titolo erogata da enti, istituti o strutture aventi funzioni pubbliche previdenziali, assistenziali, assicurative ecc.. Non possono essere previsti ulteriori oneri in capo all'utenza in relazione alla frequenza ordinaria dei servizi di che trattasi, fatto salvo quanto previsto nei regolamenti regionali;
- tutte le responsabilità conseguenti alla gestione del servizio sia nei confronti degli utenti che nei confronti delle Amministrazioni Comunali e dell'A.T.S.;
- il rischio della gestione senza poter vantare alcun ristoro ovvero indennizzo da parte dell'Amministrazione concedente, laddove gli introiti siano inferiori rispetto alle spese sostenute, anche laddove l'intervento regionale "Buono servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità" dovesse venir meno;
- l'obbligo di comunicare, all'avvio dei servizi, l'elenco del personale da impiegare, ivi incluso il nominativo del Coordinatore del servizio. Il Soggetto Convenzionato assicura, come requisito minimo e imprescindibile, che il personale impiegato sia conforme, nel numero e nelle qualifiche, a quanto previsto dagli standard gestionali della Regione Puglia. Resta inteso che l'ente gestore provvede ad introdurre variazioni nell'organico e

nell'organizzazione del lavoro ogni qualvolta detti standard dovessero essere normativamente modificati.

- ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento delle attività o per cause ad esse connesse, derivino a persone o a cose è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del Soggetto gestore, il Soggetto gestore è obbligato, infatti, a farsi carico di ogni responsabilità civile e penale derivante da "culpa in vigilando" degli operatori nel rapporto con gli utenti loro affidati. L'Ambito sarà, pertanto, sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse eventualmente derivare, nell'espletamento delle attività, per danni, infortuni, incidenti o simili causati a cose e/o terzi.
- Si specifica che le utenze (es. riscaldamento, illuminazione interna ed esterna, acqua, gas, rifiuti, telefono e rete dati) restano in carico ai rispettivi Enti comunali in base alla sede della infrastruttura sociale.

L'ATS, in relazione all'esecuzione delle azioni oggetto del presente Avviso pubblico, di cui detiene la titolarità, per quanto riguarda gli ETS, svolge la propria attività di verifica e di controllo, ai sensi degli articoli 92 e 93 del CTS.

ART. 10 – TUELA DELLA PRIVACY

I dati personali (anche giudiziari ai sensi art. 10 del Regolamento UE 679/16) verranno trattati esclusivamente per la seguente finalità: *“Individuazione di Soggetti di Terzo Settore per l'attuazione di azioni di supporto specialistico, finalizzate alla qualificazione della presa in carico dei cittadini beneficiari della misura regionale Reddito di Dignità 2023”*.

Il trattamento dei dati da parte dei titolari del trattamento avverrà attraverso procedure informatiche o, comunque, mezzi telematici o supporti cartacei, nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza del trattamento previste dalla normativa del Regolamento UE 679/16 (art.32).

La natura del conferimento dei dati previsti non è facoltativa bensì obbligatoria. Si precisa che un eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l'impossibilità di dare seguito alla procedura.

L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).

ART. 11 – RIFERIMENTI

Il Responsabile della procedura di affidamento è il dott. Calabrese Antonio, direttore consorzio CIISAF ATS BR2.

Si ricorda che sul sito istituzionale del Consorzio CIISAF ATS BR2– Amministrazione Trasparente possono essere inseriti chiarimenti e precisazioni in relazione al presente Avviso Pubblico, pertanto gli ETS interessati sono tenuti a verificare costantemente eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione: la pubblicazione sul sito vale, a tutti gli effetti di legge, come comunicazione a tutti i partecipanti alla procedura.

ART. 12 – INFORMAZIONI

Il presente Avviso è reperibile sul sito internet del Consorzio CIISAF <https://www.consorziociisaf.it/> Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti solo ed esclusivamente a mezzo PEC dell'Ufficio di Piano al seguente indirizzo: consorzioambitoocf@legalmail.it all'attenzione del R.U.P. Dott. Antonio Calabrese.

ART. 13 – RICORSO

Avverso il presente Avviso può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro il termine perentorio stabilito dal D.lgs. n° 104/2010 e ss.mm.ii., recante il codice del processo amministrativo.

ALLEGATI

- *Domanda di partecipazione (Modello A)*
- *Proposta progettuale (Modello B)*
- *Modello dichiarazione d'intenti a costituirsi in soggetto giuridico (Modello C);*

FASANO, _____

IL DIRETTORE

Dott. Antonio Calabrese